



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N 02
Originale

Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre dell'esercizio finanziario 2020;

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di_Gennaio alle ore _18,30 si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg

1. Salvatore Gabriele Ragusa	Commissario straordinario	X	
2. Francesco Badalà	Ispett. Forestale Reggente	X	
3. Salvatore Puglisi	Componente	X	

Assume la presidenza il Commissario Straordinario Ing. Salvatore Gabriele Ragusa

E' presente il Direttore , Ing. Giuseppe Di Paola

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

Il Commissario Straordinario, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 12 del 4/04/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2019 – 2021 reso esecutivo con nota dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 4, prot. n. 28512 del 30/04/2019 ;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 19 del 13/05/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2019 – 2021 approvazione bilancio finanziario gestionale" immediatamente esecutivo;

Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 5 giugno 2019 ad oggetto "Riaccertamento Ordinario dei residui esercizio finanziario 2018", immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio n.17 del 5 giugno 2019 con la quale è stato adottato il rendiconto generale esercizio finanziario 2018;

Visto l'art. 2740 c.c. in base al quale il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed anche per la p.a. , "*le limitazioni della responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge*" (art. 2740 2° co. c.c.);

Visto il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 – Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come modificato e integrato dalle L. 311/2005 e 80/2005;

Visto, in particolare, l'art. 1 in base al quale "*Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge (introdotto dalla Legge 80/2005), gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica...*";

Visto l'art. 11 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito con modificazioni nella L. 19/03/1993 n. 68 – Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, in base al quale "*Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi...indispensabili...*" a condizione che venga deliberata periodicamente la quantificazione preventiva degli importi e delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della

predetta delibera l'Ente non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che nulla introduce in ordine alle norme sulla esecuzione forzata nei confronti degli enti territoriali;

Considerato che nel regolamento di contabilità dell'Ente adottato in esecuzione della disciplina del sopracitato D.Lgs. 118/2011 non è prevista alcuna norma regolamentare;

Visto l'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Norme sulla esecuzione nei confronti degli enti locali" e s.m.i.;

Tenuto conto che il suddetto art. 159 dispone che non possono essere ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери;

Considerato che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

Visto il parere n. 227.08.11 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana dal quale, tra l'altro, si evince che:

"le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione alle somme erogate dalle organizzazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 del c.c. sono di stretta interpretazione e sono soltanto quelle indicate dalla legge" (giurisprudenza costante: per tutte, Cassaz. Sez III sent. N. 8966 del 10/09/1998);

è stato affermato il principio che "le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente quando, da una disposizione di legge, o da un provvedimento amministrativo, abbiano ricevuto un'univoca, precisa e concreta destinazione a un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività per l'attuazione di una funzione dell'ente, sia direttamente che strumentalmente, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in tal caso, a norma dell'art. 828 secondo comma c.c., le somme di denari ed i crediti non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e sono pertanto impignorabili per il soddisfacimento di crediti di terzi verso l'ente pubblico (Cassaz. N. 5823 del 1985 e n. 7864 del 1997). Dunque è solo la specifica destinazione ad un fine istituzionale dell'ente concretamente ed univocamente identificato che comporta, in caso di pignoramento, una distrazione dalla destinazione pubblicistica, vietata dall'art. 828 c.c.";

Tenuto conto che non sono pignorabili

le retribuzioni del personale dipendente nonché oneri ed imposte connesse, le spese per gli organi istituzionali, le somme necessarie al pagamento dei debiti per imposte e tasse così come specificato per il primo semestre esercizio finanziario 2020 :

spesa per il personale anno 2020 per mesi sei e relativi oneri riflessi ed IRAP per euro
1.108.556,95

imposte e tasse

euro 38.195,15

spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici	euro	53.366,39
spese obbligatorie per gli organi	euro	4.000,00

Considerato inoltre che sono impignorabili le somme che attengono a fondi accreditati dallo Stato e/o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disponibili nella cassa dell'Ente pari a € 62.172,48 relativi alla realizzazione dei progetti "Trasferimento progetto Rafforzamento delle capacità di gestione del sito Unesco Monte Etna L. 77/2006", "Trasferimento progetto Ampliamento dell'accessibilità nella comunicazione del sito Unesco Monte Etna L. 77/2006" e "Realizzazione progetto n. 66 ex art. 18 cens. Patr. Soc. trad. fisso del Parco dell'Etna" finanziati rispettivamente dal Ministero Beni Culturali e dal Ministero dell'Ambiente nonché il fondo per i rinnovi contrattuali personale dirigente per € 236.683,25, il fondo per rischi per contenziosi per € 550.777,55 e il fondo crediti dubbia esigibilità per euro 45.525,00;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Quantificare in via presuntiva per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 2020 gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata nel modo così specificato:
 - a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali ed IRAP pe euro 1.108.556,95;
 - b) Fondi vincolati per specifiche finalità per euro 62.172,48 pari alle somme disponibili nella cassa dell'Ente relativamente ai progetti "Trasferimento progetto Rafforzamento delle capacità di gestione del sito Unesco Monte Etna L. 77/2006" "Trasferimento progetto Ampliamento dell'accessibilità nella comunicazione del sito Unesco Monte Etna L. 77/2006" e "Realizzazione progetto n. 66 ex art. 18 cens. Patr. Soc. trad. fisso del Parco dell'Etna"
 - c) Fondo per il rinnovo contrattuale comparto dirigenti per euro 236.683,25
 - d) Fondo rischi per contenzioso per euro 550.777,55
 - e) Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 45.525,00
 - f) Imposte e tasse per euro 38.195,15
 - g) spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici per euro 53.366,39
 - h) spese obbligatorie per gli organi per euro 4.000,00.
2. Notificare la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente
3. Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi l.r 71/95.

Il segretario
Alfio Zappalà

il Direttore
Giuseppe Di Paola

Il Commissario Straordinario
Salvatore Gabriele Ragusa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE

<
